

Spett.le.  
Giovanni Coviello  
Via Salaria 162  
00198 Roma

Egredi Signori,

facciamo riferimento all'articolo pubblicato sul Vostro sito internet il 13 gennaio 2022, alla pagina <https://www.vipiu.it/leggi/codici-mascherine-u-mask-ko-al-tar-rigettata-richiesta-sospensione-multa-dellantitrust/> (e ripreso da vari altri siti web nei giorni seguenti), dal titolo “*Codici: mascherine U-Mask ko al Tar, rigettata richiesta sospensione multa dell’Antitrust*” e del seguente letterale tenore: “*Nuovo capitolo della vicenda U-Mask e nuova vittoria dell’associazione Codici. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Pure Air Zone Italy Srl per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui è stata irrogata nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd e Pure Air Zone Italy Srl una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 450mila euro nonché sull’assunto che le condotte contestate, consistenti nella promozione e vendita con modalità ingannevoli e aggressive di mascherine U-Mask, costituiscono pratiche commerciali scorrette*” – si legge nel comunicato che pubblichiamo dell’associazione Codici (qui altri comunicati dell’associazione, ndr). “*Una sentenza importante questa del Tar – commenta Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – , perché conferma di fatto la sanzione dell’Autorità, che nell’ottobre scorso ha concluso il procedimento istruttorio, ravvisando che le due società hanno indebitamente equiparato le mascherine ai dispositivi FFP3 oltre ad aver vantato un’inesistente approvazione da parte del Ministero della Salute. Si tratta delle versioni Model 2, Model 2.1 e Model 2.2, con le prime due oggetto dell’azione da noi avviata per tutelare i consumatori. A fronte del parere dell’Antitrust, che parla di una pratica posta in essere con modalità ingannevoli ed aggressive, in quanto suscettibili di ingannare i consumatori sull’effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute, e di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all’acquisto del prodotto, riteniamo doveroso da parte dell’azienda procedere ai risarcimenti ed ai rimborsi*””.

Tale articolo riporta alcuni fatti non corrispondenti alla realtà. In particolare, il TAR del Lazio non ha respinto il ricorso presentato da U-Earth per l’annullamento della decisione dell’AGCM, né ha confermato quanto sostenuto da quest’ultima. Con l’ordinanza (non sentenza) pubblicata il 13 gennaio 2022 Il TAR si è limitato a non accogliere, in ragione della ritenuta assenza del *periculum in mora* (ossia, il grave pregiudizio da ritardo che può verificarsi nelle more della completa decisione del giudizio), l’istanza cautelare presentata da U-Earth nell’ambito del giudizio di impugnazione della decisione emessa dall’AGCM. La questione circa la legittimità del provvedimento dell’AGCM è interamente rimessa alla fase di merito.

Pertanto, la scrivente società chiede che sul Vostro sito web sia pubblicata la seguente rettifica ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 47/1948, entro e non oltre **tre giorni** dalla ricezione della presente comunicazione:

**“In rettifica dell’articolo pubblicato sul sito *internet* <https://www.vipiu.it/> il 13 gennaio 2022, dal titolo “*Codici: mascherine U-Mask ko al Tar, rigettata richiesta sospensione multa dell’Antitrust*”, U-Earth precisa che con ordinanza pubblicata il 13 gennaio 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è limitato a non accogliere l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento dell’AGCM del 5 ottobre 2021, istanza formulata da U-Earth nell’ambito del giudizio di impugnazione di detto provvedimento tutt’oggi pendente. Inoltre, la decisione del TAR è basata sul fatto che non sussiste il grave pericolo da ritardo in quanto “*risulta comunque possibile la commercializzazione dei dispositivi prodotti dalla ricorrente*”, mentre le censure di merito che U-Earth ha mosso al provvedimento dell’AGCM saranno trattate nel corso del giudizio”.**

È fatta riserva di ogni azione per il non creduto caso in cui tale legittima richiesta rimanesse inaccolta.

Milano, 29 Gennaio 2022

Distinti saluti

Elisabetta Maggio  
Ceo & Founder  
U-Earth Biotech LTD

